



Come anticipato nella ns. precedente circolare n. 23/2017, la Manovra correttiva 2017 – D.L. 50/2017 ha introdotto alcune novità di rilievo con riguardo ai **termini entro i quali i contribuenti sono tenuti ad esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA** relativa agli acquisti di beni e servizi e ad annotare le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione sull'apposito registro IVA di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/72.

Le novità hanno un forte impatto sul comportamento dei contribuenti che saranno costretti, soprattutto a fine anno, a tenere sotto controllo l'avvenuto ricevimento dei suddetti documenti, in modo da procedere alla loro tempestiva registrazione e poter detrarre l'iva pagata ai propri fornitori.

Infatti nella sua nuova formulazione l'art. 25 prevede che l'annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e delle bollette doganali debba essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e **comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

A titolo esemplificativo, vediamo in concreto come ci si deve comportare nei seguenti casi:

- Fattura emessa nel 2017, ricevuta nel 2017 e registrata nel 2017: l'anno di registrazione e di detrazione coincidono quindi nessun problema (la registrazione è corretta ed il diritto alla detrazione può essere esercitato nel 2017);
- Fattura emessa nel 2017, ricevuta nel 2017 e registrata a febbraio 2018: la fattura deve essere registrata con data febbraio 2018 (la registrazione è tempestiva essendo effettuata entro la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione, il 2017) ma la detrazione dell'IVA deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa al 2017.
Ciò implica che i contribuenti dovranno adeguare i loro programmi di contabilità in modo da far sì che la fattura, seppure registrata nel 2018, vada ad alimentare l'IVA detraibile relativa all'anno 2017 e a confluire nella Dichiarazione IVA 2018 anno 2017.

Si segnala infine che la modifica del termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione produce i suoi effetti anche sui termini per la detrazione dell'IVA risultante dalle note di credito emesse.

CONSEGUENZE OPERATIVE PER LE IMPRESE PER LA DETRAZIONE IVA: le nuove disposizioni sulla detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto avranno un forte impatto aggravante per le imprese: per le operazioni relative al 2017 per le quali non sarà stato esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA entro il 30 aprile 2018 la conseguenza sarà, in pratica, il **venir meno del diritto a recuperare l'imposta.**

In genere, la registrazione delle fatture di acquisto viene effettuata solo dopo che le imprese acquirenti o committenti hanno verificato la correttezza delle fatture ricevute e tale operazione, soprattutto per le operazioni più complesse e le realtà più strutturate, è tutt'altro che agevole.

SALVO EVENTUALI MODIFICHE DELLA NORMATIVA O INTERPRETAZIONI ESTENSIVE DELLE CITATE DISPOSIZIONI CHE DOVESSERO EMERGERE NEL CORSO DELLE PROSSIME SETTIMANE, al fine di evitare aggravii di natura prettamente operativa, è quindi opportuno che ci si attivi per richiedere ai propri fornitori l'invio tempestivo delle fatture di acquisto (in particolare a fine anno), così da non perdere il diritto alla detrazione IVA.

Si consiglia, infatti, di sollecitare i propri fornitori all'invio delle fatture in modo da poterle registrare e considerare già nella liquidazione IVA del mese di dicembre per evitare aggravii operativi e non incorrere in eventuali ipotesi/rischi di indetraibilità.

In aggiunta, **in attesa di auspicabili chiarimenti sulla nuova normativa da parte dell'Agenzia delle Entrate**, è opportuno verificare le possibili modalità tecniche per registrare nei libri IVA, entro il 30 aprile 2018, le fatture di acquisto datate 2017 pervenute nei primi mesi del 2018, facendo in modo di inserire tale IVA a credito nella Dichiarazione IVA 2018 relativa all'anno 2017, senza che la stessa IVA venga poi computata nell'IVA acquisti dell'anno 2018, così da evitare una illegittima doppia detrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario al fine di evitare che la nuova normativa possa avere impatti negativi derivanti dalla mancata detrazione dell'IVA per effetto delle nuove norme.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani